



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## COMUNE DI LOCANA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19

**OGGETTO : REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2022**

L'anno duemilaventitre addi ventinove del mese di dicembre alle ore 18:00, convocato ai sensi dell'art.2 del Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in modalità telematica approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28.05.2022, è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione. Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PERUZZO CORNETTO MAURO	Sindaco	X	
GUGLIELMETTI MAURO	Vice Sindaco	X	
NOASCONE MAURO	Assessore	X	
BRUNO MATTIET GIOVANNI	Consigliere		X
NEGRO FRER ROSITA	Consigliere	X	
TUBEROSA EZIO	Consigliere		X
BRUNO MATTIET LUCA	Consigliere		X
BLANCHETTI VINCENZO PIETRO	Consigliere	X	
NEGRO ROCASSIN DANIEL	Consigliere	X	
PEROTTI LUCIANO CARLO	Consigliere	X	
BERNARDO LUCA	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		<b>8</b>	<b>3</b>

Partecipa alla seduta (articolo 107 comma 4 lettera a) TUEL) il Segretario Comunale **LACIVITA Dott.ssa Roberta.**

Il Signor **PERUZZO CORNETTO MAURO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2022**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI E RICHIAMATI:**

- Gli artt. 42, 48 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- L'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**PREMESSO CHE:**

- Ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i. e di seguito indicate, e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- E' altresì possibile, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, mantenere partecipazioni, allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

**CONSIDERATO CHE:**

- Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha dovuto provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- A quanto sopra si è provveduto con precedente deliberazione consiliare n. 26 del 29 Settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge;
- Ai fini di cui sopra, anche per il corrente anno 2022, devono essere alienate od oggetto delle misure indicate dal predetto articolo 20, comma 2, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  - a) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i., anche sul piano della convenienza

economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, dello stesso D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;

- b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i.;
- c) ulteriori condizioni previste dall'art. 20, c. 2, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i.:
  - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
- Le disposizioni del predetto D.Lgs. n. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
  - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Locana, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 – società *in house*;
  - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- Le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, dello stesso D.Lgs. n. 175/2016, e a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

### **Premesso che:**

la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 19/12/2018 ad oggetto: “*Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute da questo ente.*”

La delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 27/12/2019 ad oggetto: “*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Locana ai sensi del D.Lg. 19 Agosto 2016 n. 175 e s.m.i. al 31 Dicembre 2018.*”

La delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 09/12/2020 ad oggetto: “*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Locana ai sensi del D.Lg. 19 Agosto 2016 n. 175 e s.m.i. al 31 Dicembre 2019.*”

La delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28/12/2021 ad oggetto: “*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Locana ai sensi del D.Lg. 19 Agosto 2016 n. 175 e s.m.i. al 31 Dicembre 2020.*”

La delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 25/11/2022 ad oggetto: “*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Locana ai sensi del D.Lg. 19 Agosto 2016 n. 175 e s.m.i. al 31 Dicembre 2021.*”

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015”

(comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

pertanto attualmente il Comune di Locana risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie alla data del 31/12/2021:

- S.M.A.T. TORINO S.P.A. per lo 0,00002%;
- IREN SPA per lo 0,00003918%;
- GAL VALLI DEL CANAVESE;

Considerato che l'ente nel corso del 2021 ha proceduto a dismettere la seguente partecipata cedendo le quote in suo possesso a favore del Comune di Leini: PROVANA SPA – Società in liquidazione e la società Provana calore che è una partecipata indiretta della Provana Spa ;

Ritenuto di dover mantenere le seguenti partecipate al 31 dicembre 2022: S.M.A.T. TORINO SPA, IREN SPA e GAL (Gruppo di Azione Locale);

preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'Ufficio Amministrativo ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2023 delle partecipate detenute al 31.12.2022** allegato alla presente (**Allegato A**);

RILEVATO che sulla presente delibera è stato acquisito parere nostro protocollo numero 5777 del 07.12.2023 del Revisore dei Conti Conca dott.ssa Maria Carmela;

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Visto il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Con votazione palese, avvenuta per appello nominale, avente il seguente risultato: Consiglieri presenti n. 8, Consiglieri votanti n. 8, voti favorevoli n. 8;

## **DELIBERA**

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione anno 2023 delle partecipate detenute al 31.12.2022** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di dare atto che il Comune ha dismesso la partecipata PROVANA SPA – Società in liquidazione e la società Provana calore che è una partecipata indiretta della Provana Spa nell'anno 2021, e intende mantenere le seguenti partecipate (S.M.A.T. TORINO SPA e IREN SPA e GAL VALLI DEL CANAVESE) nel pieno rispetto del Dlgs 175/2016;
4. Di dare atto che la presente delibera sarà inserita in BDAP.

Con votazione avvenuta per appello nominale contestualmente alla votazione della delibera e avente il medesimo esito, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
*Firmato Digitalmente*

PERUZZO CORNETTO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Firmato Digitalmente*

LACIVITA Dott.ssa Roberta